



N. 2.

Legge transitoria sulla bonifica agraria.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata delli 10 gennaio 1950.

Art. 1.

I proprietari di terreni suscettibili, a giudizio della Commissione Agraria, delle migliorie contemplate dalla legge 29 ottobre 1946, n. 57, dovranno eseguirle entro la primavera del corrente anno assumendo mano d'opera per il tramite dell'Ufficio Governativo di collocamento.

Il limite massimo della spesa per tali migliorie è, per ciascun fondo, di lire duemila per ogni tornatura di terreno di cui esso è composto.

Art. 2.

La Commissione Agraria, sentiti i proprietari e compiuti i necessari sopralluoghi, determinerà le opere da eseguire e ne darà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata fissando i termini per la esecuzione.

Art. 3.

Per le opere di miglioria ordinate dalla Commissione Agraria sarà corrisposto il contributo governativo stabilito dalla legge 29 ottobre 1946, deducendo da esso le eventuali spese per sopralluoghi.

Art. 4.

In caso di inadempienza agli ordini della Commissione questa potrà far compiere le opere d'ufficio. In tal caso, ultimati i lavori, l'importo della spesa sarà comunicato al proprietario col l'ingiunzione di pagare entro trenta giorni; in mancanza di pagamento la riscossione sarà affidata all'Esattoria Governativa la quale procederà nelle forme e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 gennaio 1950 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini